

LO SCONTRINO FISCALE

Lo scontrino fiscale, così come la ricevuta fiscale, vengono emessi dai soggetti IVA che effettuano operazioni imponibili per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, salvo che venga richiesta dal cliente.

Riepiloghiamo le principali norme che riguardano l'emissione dello scontrino fiscale anche alla luce di alcuni recenti interventi di prassi.

ATTIVITA' ESONERATE DALL'OBBLIGO DI EMETTERE FATTURA

Come previsto dall'art. 22, DPR 633/1972, per alcune attività è concessa la possibilità di non emettere la fattura a meno che non sia il cliente stesso che la richiede (non oltre il momento di effettuazione dell'operazione):

- 1) commercianti al minuto ed artigiani;
- 2) esercenti alberghi, pubblici esercizi, mense aziendali;
- 3) imprese di trasporto di persone e cose;
- 4) artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso la clientela;
- 5) istituti di credito per custodia e amministrazione titoli;
- 6) soggetti che esercitano alcune operazioni esenti (assicurazioni, riscossione tributi, ecc.)

Per tali soggetti la certificazione dei corrispettivi può avvenire mediante l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

TERMINI DI EMISSIONE

Nella generalità dei casi, lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento del pagamento. Tuttavia, sono frequenti alcune casistiche particolari:

- ⇒ consegna dei beni: se la consegna dei beni è successiva al pagamento del corrispettivo, lo scontrino deve essere trattenuto dall'esercente e consegnato unitamente ai beni ceduti;
- ⇒ prestazione di servizi: se al termine della prestazione il corrispettivo non viene interamente pagato, occorre indicare nello scontrino la quota non incassata.



Nel caso di emissione di fattura contestualmente alla consegna del bene o all'ultimazione della prestazione, lo scontrino fiscale (come del resto la ricevuta fiscale) non deve essere emesso. Se invece la fattura è emessa successivamente, ma comunque entro le 24 ore del giorno in cui è effettuata l'operazione, è necessario rilasciare anche lo scontrino.

FATTURAZIONE DIFFERITA

Lo scontrino fiscale emesso all'atto della consegna o, se anteriore, a quello del pagamento del corrispettivo rappresenta un documento idoneo per ricorrere alla fatturazione differita (emissione di fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione).



Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione e che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi non possono ricorrere alla fatturazione differita

A tale scopo lo scontrino fiscale (c.d. scontrino “parlante”) deve essere integrato (mediante l'utilizzo di appositi registratori fiscali, non è infatti consentita l'annotazione manuale) con i seguenti elementi:

- natura, qualità e quantità dei beni o della prestazione di servizi;
- codice fiscale dell'acquirente.

In alternativa allo scontrino fiscale, può essere emesso un DDT integrato con l'indicazione dell'ammontare del corrispettivo (comprensivo di IVA).



Detti corrispettivi non devono essere annotati nel totale giornaliero poiché saranno oggetto di registrazione solo al momento della successiva fatturazione.

TERMINI E MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

I soggetti IVA non obbligati all'emissione di fattura, sono tenuti ad annotare i corrispettivi giornalieri (anche mediante un'unica registrazione cumulativa) nell'apposito registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Nel registro IVA corrispettivi deve essere annotato:

- l'ammontare globale delle operazioni imponibili effettuate, comprensivo di IVA e distinto per aliquote;
- l'ammontare globale delle operazioni non imponibili (escluse le cessioni a viaggiatori extracomunitari).

All'atto della liquidazione IVA, mensile o trimestrale, occorre scorporare l'imposta dal totale dei corrispettivi relativo a ciascuna aliquota mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi:

METODO DELLE PERCENTUALI DI SCORPORO	METODO MATEMATICO
coefficienti: <ul style="list-style-type: none">▪ 3,85% per aliquota 4%▪ 9,10% per aliquota 10%▪ 16,65 % per aliquota 20%	divisori: <ul style="list-style-type: none">▪ 104 per aliquota 4%▪ 110 per aliquota 10%▪ 120 per aliquota 20%



Si ipotizzino corrispettivi lordi per € 13.000 con aliquota IVA al 10%.

Metodo delle percentuali di scorporo: a) $3.000 \times 9,10\% = 1.183$, b) $13.000 - 1.183 = 11.817$, c) $11.817 \times 10\% = 1.181,70$ (IVA aliquota 10%).

Metodo matematico: a) $13.000 \times 100 : 110 = 11.818,18$, b) $11.818,18 \times 10\% = 1.181,82$ (IVA aliquota 10%).

Il registro IVA corrispettivi deve essere conservato presso tutti i luoghi in cui si esercita l'attività di vendita.

REGISTRAZIONE IN CASO DI EMISSIONE DI FATTURE

Qualora l'esercente, oltre al rilascio di scontrini e ricevute fiscali emetta anche delle fatture, lo stesso può, alternativamente:

- tenere, oltre al registro IVA corrispettivi, anche il registro IVA vendite (o fatture emesse);
- tenere esclusivamente il registro IVA corrispettivi ricomprendendo nell'ammontare complessivo giornaliero gli importi delle fatture al lordo dell'imposta. In questo caso è

tuttavia necessario indicare sul registro una dicitura del tipo “*comprese le fatture dal n. al n.*”.

REGISTRO DI EMERGENZA

Nel caso di mancato funzionamento del registratore di cassa, il dettagliante, oltre a dover richiedere immediatamente l'intervento del tecnico autorizzato (annotando data e ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio), deve annotare i corrispettivi, distinti per aliquota IVA, nel c.d. registro di emergenza.



Dal 1997, non è più obbligatorio tenere il registro di emergenza, se l'esercente è in grado di emettere la ricevuta fiscale al posto dello scontrino.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

La trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, risulta una facoltà per le imprese della grande distribuzione ed un obbligo (anche se non ancora operativo) per la totalità dei dettaglianti.

IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

La Finanziaria 2005 ha previsto che le imprese della grande distribuzione organizzata possano optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Si considerano imprese della grande distribuzione quelle che operano con esercizi commerciali aventi superficie:



- superiore a 150 m² nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 250 m² nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Occorre comunque sottolineare che non possono optare per la trasmissione telematica le imprese che operano con un unico punto vendita, anche se lo stesso possiede i requisiti dimensionali richiesti.

In tale ipotesi non vi è obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, mentre sussiste l'obbligo di emissione della fattura nel caso di richiesta del cliente.

La trasmissione telematica dei corrispettivi deve avvenire rispettando le modalità tecniche previste dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 luglio 2005. La relativa opzione deve essere effettuata in via telematica.



La Risoluzione n. 273 del 3.7.2008 ha precisato che nel caso di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (nel caso specifico un bar) inserita nell'ambito di un esercizio commerciale avente le dimensioni richieste, non è invece applicabile l'esonero dall'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

DETTAGLIANTI

Il DL 223/2006 ha previsto che i soggetti di cui all'art. 22, DPR 633/1972, sono tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi.

A differenza di quanto previsto per la grande distribuzione, non è stabilito l'esonero dall'emissione dello scontrino/ricevuta, ma è prevista l'emissione di uno scontrino non avente valenza fiscale.



Ad oggi i relativi provvedimenti attuativi non risultano ancora emessi per cui non sussiste ancora alcun obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI DOCUMENTATI CON SCONTRINO FISCALE

Il c.d. scontrino "parlante" consente la deducibilità delle spese sostenute ma non la detrazione dell'IVA, che può essere effettuata esclusivamente mediante fattura.



Relativamente alle spese sostenute dai dipendenti "trasfertisti", si ricorda l'obbligo di indicare, a cura dell'emittente, il codice fiscale del dipendente e del committente.

SCONTRINO FISCALE E RESO DEL CLIENTE: MODALITA' OPERATIVE

Con la Risoluzione n. 45/E del 7.4.2005, l'Agenzia delle Entrate indica le diverse procedure da seguire nei casi di "reso" del cliente:

- 1) *rimborso del prezzo pagato, senza alcuna contemporanea sostituzione o altra vendita.*
In questo caso si può emettere uno scontrino "negativo" di importo e IVA uguale a quello esibito e consegnato dal cliente. In tal modo l'esercente stesso può recuperare l'imposta e rettificare la vendita.
- 2) *acquisto di un altro bene di uguale o maggior valore di quello restituito.*
In questo caso è possibile emettere uno scontrino per l'ammontare del nuovo bene acquistato, sottraendo dall'ammontare stesso l'importo dello scontrino precedentemente emesso e riconsegnato dal cliente.
- 3) *emissione, al momento del reso, di un buono sconto da utilizzarsi anche in un momento successivo.*
Nel momento dell'acquisto del nuovo bene, occorre emettere due scontrini: uno negativo per l'ammontare di quello relativo al bene restituito, uno positivo per l'ammontare del bene venduto con l'utilizzo del buono.



Con la Risoluzione n. 86/E del 7.5.2007, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le procedure indicate possono essere applicate anche dalla grande distribuzione. ■